



CONTRATTO PER LA COLLABORAZIONE AD ATTIVITA' DI RICERCA

tra l'**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO - BICOCCA**,

codice fiscale n. 12621570154, legalmente rappresentata dal Rettore, Prof. Marcello Fontanesi, domiciliato per la Sua carica presso l'Università degli Studi di Milano - Bicocca, in Piazza dell'Ateneo Nuovo n. 1,

e

il/la dott./dott.ssa **Marco Cremaschi**, nato/a a Chiari (BS) il 04/10/1983, cittadinanza italiana, residente a Palazzolo sull'Oglio (BS), Via XXI Luglio n. 24, cap. 25036, C.F.

CRMMRC83R04C618I

PREMESSO

- che, ai sensi dell'art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il Consiglio del **Dipartimento di Informatica, Sistemistica e Comunicazione** nella seduta del 08/05/2013 ha deliberato l'istituzione di n. 1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca della durata di n. 12 mesi per l'area scientifico - disciplinare delle **Scienze Informatiche (ING-INF/05)**, nell'ambito del progetto di ricerca dal titolo "**Sviluppo di componenti software per la implementazione efficiente di tecnologie semantiche di estrazione, elaborazione, fruizione della informazione nel web. Accesso a servizi web tramite canali mobili**", a gravare sul Centro di Responsabilità del Dipartimento di Informatica, Sistemistica e Comunicazione, nell'ambito dei Fondi Donazione sas Institute, Resp. Prof. Batini (12-4-2005100-1040; Imp. n. 16253/2013 per compenso; 16255/2013 per oneri.);

- che con D. R. n. rep.1584/2013, prot. 0017236/13 del 18/06/2013 è stato bandito un concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca della durata di n. 12 mesi, nel settore scientifico - disciplinare delle **Scienze Informatiche (ING-INF/05)**;

- che con D. R. n. rep.1922/2013, prot. 0020687/13 del 26/07/2013 sono stati approvati gli atti e la relativa graduatoria di merito del concorso sopra citato e che è stato dichiarato vincitore il/la dott./dott.ssa **Marco Cremaschi**, di seguito denominato "Assegnista di ricerca";

- che l'Assegnista di ricerca ha fatto pervenire al Rettore, entro i termini previsti dal bando di concorso, la documentazione elencata all'art. 3 del predetto bando;

- che il conferimento dell'assegno comporta la realizzazione, presso il **Dipartimento di Informatica, Sistemistica e Comunicazione** dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca e sotto la guida del Responsabile Scientifico, **Prof. Carlo Batini**, del programma di ricerca sopra indicato;

- che gli assegni di ricerca possono avere una durata da uno e tre anni e che possono essere rinnovati su richiesta del titolare, sentito il Responsabile Scientifico, con approvazione da parte del Consiglio di Dipartimento, che dovrà certificare l'attività di ricerca svolta, nonché la qualità delle pubblicazioni prodotte dall'assegnista;

- che è intenzione delle parti addivenire alla stipula del presente atto;

ciò premesso, tra le parti, come sopra descritto, si stipula il seguente contratto di collaborazione ad attività di ricerca:

ART. 1 - La premessa forma parte integrante ed essenziale del presente contratto.

ART. 2 - L'Assegnista di ricerca si impegna a collaborare all'attività di ricerca nell'ambito del progetto sulla tematica sopra indicata, a presentare al Consiglio del **Dipartimento di Informatica, Sistemistica e Comunicazione** una relazione sulle attività svolte, previa approvazione del Responsabile Scientifico, e a presentare i risultati conclusivi della propria attività in un apposito seminario o nelle forme definite dal Consiglio di Dipartimento.

ART. 3 - L'attività di cui all'art. 2 verrà svolta sotto la guida del Responsabile Scientifico,

senza vincoli d'orario. Le attività specifiche verranno di volta in volta concordate tra l'Assegnista e il Dipartimento, tenendo conto delle rispettive esigenze organizzative e della ricerca, nel contesto di un rapporto che non ha in alcun modo carattere di lavoro subordinato e che non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle Università.

ART. 4 - L'Assegnista di ricerca si impegna a svolgere l'attività di cui all'art. 2 dal **01/09/2013 e fino al 31/08/2014**. Alla suddetta scadenza il presente contratto si intende risolto automaticamente, senza bisogno di disdetta. In caso di **recesso dal contratto** l'Assegnista di ricerca si impegna a darne comunicazione al Rettore, al Responsabile della tematica di ricerca e al Direttore del Dipartimento con **almeno quindici giorni di preavviso**. Il pagamento dell'ultima mensilità sarà commisurato al periodo di attività svolta.

La mancata o tardiva comunicazione comporterà la **trattenuta** di un mese di assegno a titolo di indennità per mancato preavviso.

ART. 5 - L'Università, dal canto suo, si impegna a corrispondere all'Assegnista di ricerca un compenso lordo complessivo di **Euro 20.256,58** erogato in **soluzioni mensili posticipate**. Su tale importo sarà trattenuta, annualmente e per tutta la durata dell'assegno, la quota assicurativa, a carico dell'assegnista, per la copertura assicurativa privata dei rischi da infortuni e responsabilità civile verso terzi. Le eventuali somme dovute per il rimborso di spese di missione, per le quali si fa riferimento al relativo regolamento, sono da imputarsi sui pertinenti fondi della struttura che le ha autorizzate.

ART. 6 - All'assegno di ricerca si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, nonché, in materia previdenziale, quelle di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni, in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 12 luglio 2007 e successive

modificazioni e, in materia di congedo per malattia, l'articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.

ART. 7 - Nei casi di gravi inadempienze segnalate dal Responsabile scientifico e/o dal Consiglio di Dipartimento, il contratto può essere risolto con atto del Rettore, sentito l'interessato. Il rapporto si intende automaticamente risolto nei seguenti casi: ingiustificato mancato inizio o ritardo dell'attività; termine anticipato delle attività di ricerca; sospensione e/o assenza anche non continuativa che si protrae per un periodo superiore a un sesto della durata stabilita nel contratto; grave violazione del regime delle incompatibilità previsto dal Regolamento; valutazione negativa espressa dal Consiglio di Dipartimento sull'attività di ricerca.

ART. 8 - Per quanto non previsto dal presente contratto si fa riferimento alla legge 30 dicembre 2010, n. 240 e al Regolamento per l'attivazione di assegni per la collaborazione all'attività di ricerca emanato con D.R. n. 3188/2011, prot. 0032951/11 del 21/12/2011 e successive modificazioni.

Al presente contratto si applica il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici emanato con il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62.

In applicazione del D. Lgs. 196/03 si informa che l'Università si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal titolare della collaborazione alla ricerca: "tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali alla stipula e gestione del rapporto con l'Università".

02 SET. 2013
Milano, _____

Il Rettore

L'Assegnista di ricerca

Prof. Marcello Fontanesi

Dott./Dott.ssa Marco Cremaschi


